

*Settore Ambiente e Territorio
Servizio Vulnerabilità del Territorio*

SITO CONTAMINATO PE100076 - SITO INDUSTRIALE DISMESSO F.LLI LAURETI S.N.C. – VIA A. DORIA N. 30 - PESCARA.

Verbale Conferenza dei Servizi decisoria

scadenza fissata al 16 Febbraio 2026

indetta con nota prot. n. 14953 del 26/01/2026 e convocata ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90 ed avente come oggetto della determinazione da assumere:

- la verifica del corretto adeguamento del report elaborato dalla società Engea Consulting s.r.l. per conto di F.Lli Laureti S.n.c. e denominato *“PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM. E II. adeguato alle richieste della Conferenza dei Servizi del 08 agosto 2025”* ai pareri pervenuti e già trasmessi dal Comune di Pescara, unitamente al Verbale della precedente Conferenza dei Servizi, con nota prot. n. 212352 del 4/11/2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 56 del 28/11/2024 con il quale l'arch. Emilia Fino è stata nominata Dirigente Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definiti dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la delibera G.C. n.1007 del 09/12/2025 con oggetto *“Approvazione nuova macro-organizzazione di coordinamento e direzione - macro di primo livello, e relativo funzionigramma”*;
- il decreto direttoriale n.59 del 11/12/2025 con oggetto *“Adozione macro-organizzazione di gestione operativa - macro di secondo livello e relative declaratorie”*;
- la delibera di G.C. n.1041 del 15/12/2025 con oggetto *“Presenza d'atto modifiche di macro-organizzazione di gestione operativa - macro di secondo livello - e relative declaratorie di cui al decreto direttoriale n. 59 del 11/12/2025”*;
- il decreto del Direttore Generale n. 43 del 18/05/2026 con il quale è stato approvato lo schema organizzativo che individua e definisce la macro-organizzazione di gestione operativa -macro di secondo livello- dell'Ente e le relative declaratorie, già adottati con decreto direttoriale n. 40 del 14 maggio 2026 (All. 1 “Schema di macro di secondo livello” e All. 2 “Declaratorie di macro di secondo livello”);
- la delibera di G.C. n. 450 del 19/05/2026 di presa d'atto della macro-organizzazione di secondo livello dell'Ente e relative declaratorie di cui al richiamato Decreto Dir. n. 43/2026; le competenze comunali in materia di Siti Contaminati si confermano assegnate al Servizio Vulnerabilità del Territorio, incardinato in questo Settore;
- la determinazione dirigenziale n. 1297 del 24/06/2026, con la quale, in prosecuzione degli atti con medesimo contenuto che dipartono dalla disposizione dirigenziale prot. n. 180359 del 19/11/2018, il responsabile del Servizio Vulnerabilità del Territorio è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza.

Considerato che:

- con nota prot. n. U-2018-0009643 del 28-03-2018 il corpo di polizia Provinciale ha comunicato l'avvio del procedimento per l'emissione dell'Ordinanza ai sensi dell'art. 244, comma 2 del TU Ambiente;
- con nota acquisita al protocollo n. 89371 del 12-06-2018 la società F.Lli Laureti s.n.c. ha richiesto l'annullamento/sospensione sia del procedimento per l'emissione dell'ordinanza provinciale che della procedura sostitutiva di cui all'art. 250 del D.lg. 152/06 intrapresa dal Comune;
- con nota prot. n. U-2018-0027586 del 25-10-2018 il corpo di Polizia Provinciale ha diffidato la società F.Lli Laureti Giuseppe Ennio s.n.c. a produrre un piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'allegato 2 alla parte quarta dello stesso decreto, aggiornato ai risultati delle ultime indagini e attività di prevenzione/messa in sicurezza condotte sul sito (relazionate dalla Ditta con la richiamata nota acquisita al protocollo n. 89371/2018);
- con nota del 19-02-2019, acquisita al prot. n. 32882/2019 in pari data, a firma della sig.ra Annamaria Laureti, veniva trasmesso il documento denominato *“Risultati Piano di Caratterizzazione: aggiornamento ed integrazioni”* a firma del Geol. Gianluca Maccarone, tecnico incaricato dalla F.Lli Laureti S.n.c.;

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

- in data 09-05-2019 si è svolta la Conferenza dei Servizi (verbale trasmesso con nota prot. n. 171409 del 23/09/2019) con cui sono stati approvati e validati i risultati finali del Piano di Caratterizzazione, ai sensi dell'Allegato 2 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico dell'Ambiente, di seguito TUA), stabilendo che:
 - la Ditta deve attivarsi immediatamente per concordare con ARTA il primo campionamento di monitoraggio da effettuare in contraddittorio con i tecnici dell'Agenzia Regionale. La prima campagna di monitoraggio, al t_0 , deve essere seguita da altre quattro a cadenza trimestrale, per concludersi quindi in un anno. I Piezometri da monitorare sono individuati nella planimetria allegata (All. A3) di cui al verbale della C.d.S. e denominati P4 - SC1 - SC4. Gli analiti da ricercare sono almeno quelli che hanno visto superate le CSC in una delle precedenti campagne di indagine dell'ARTA o di parte;
 - i piezometri indicati con il codice P4 e SC1 sono individuati come POC. Durante la fase di monitoraggio, all'eventuale superamento ai POC di almeno un valore di CSC, la Ditta avrà l'obbligo di adottare le necessarie misure di MISE o MIPRE ai sensi dell'art.242 comma 3 del TU Ambiente;
 - nel più breve tempo possibile, comunque non oltre i sei mesi dalla ricezione del presente atto, la Ditta deve produrre l'Analisi di Rischio ai sensi dell'art. 242, comma 4 del TU Ambiente;
- con nota prot. n. 125349 del 11/09/2020, il Comune di Pescara sollecitava la ditta a dare riscontro in merito agli adempimenti prescritti, diffidando la stessa a:
 - relazionare in merito ai campionamenti di monitoraggio eseguiti e da eseguire in contraddittorio ARTA;
 - relazionare in merito agli eventuali superamenti delle CSC nei piezometri P4 e SC1 (individuati come POC) e sulle relative misure di MISE o MIPRE eventualmente eseguite;
 - trasmettere l'Analisi di Rischio sito specifica ai sensi dell'art. 242 c. 4 del TUA;
- con nota di riscontro trasmessa dalla sig.ra Annamaria LAURETI, in qualità di co-amministratore della ditta F.Ili Laureti s.n.c., ed acquisita al prot. n. 128218 del 17/09/2020, si comunicava quanto segue:
 - le attività inerenti il Piano di Monitoraggio ... omissis...sono state rimandate a causa della pandemia da Covid-19 e del relativo lockdown;
 - l'inizio delle attività di monitoraggio sarà concordato con l'ARTA entro il 22 settembre 2020;e si richiedeva altresì, in riferimento a quanto sopra esposto, di non avviare la procedura di cui all'art. 244 commi 2 e 3 e all'art. 250 del TUA;
- con nota trasmessa dalla sig.ra Annamaria LAURETI, in qualità di co-amministratore della ditta F.Ili Laureti s.n.c, ed acquisita al prot. n. 138268 del 05/10/2020, si comunicava la data di inizio delle attività di monitoraggio, concordata con ARTA per il giorno 29/10/2020, con richiesta di ricevere i risultati di tutte le analisi chimiche svolte dall'ARTA Abruzzo sulle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee;
- con nota prot. 144165 del 14/10/2020, il Comune di Pescara forniva chiarimenti in ordine alla sopra richiamata nota di sollecito, trasmessa con prot. 0125349 in data 11/09/2020, e alle successive comunicazioni della ditta inviate rispettivamente con prot. 128218 del 17/09/2020 e prot 138268 del 05/10/2020, precisando quanto segue:
 - per la stesura dell'Analisi di Rischio non è necessaria l'acquisizione di ulteriori dati. L'analisi di rischio deve essere prodotta immediatamente, con i dati già a disposizione da tempo e già sottoposti all'esame dei lavori della Conferenza dei Servizi del 9/05/2019. Il monitoraggio era stato prescritto con la finalità di verificare l'efficacia di eventuali interventi di prevenzione o messa in sicurezza da adottare, non certo per la stesura dell'analisi di rischio. Rimane però fermo il diritto in capo alla ditta di poter riformulare l'analisi di rischio se i dati e le presunzioni assunte dovessero modificarsi nel tempo, così come consentito dall'allegato 1 alla Parte Quarta del TUA;
 - alla luce di quanto sopra, ribadendo tutto quanto comunicato con la nostra nota prot 0125349/2020 del 11/09/2020, restiamo in attesa di ricevere senza indugio l'analisi di rischio basata sui dati già a disposizione, utilizzando per le simulazioni, in difetto di un esaustivo numero di analisi che possa consentire presunzioni statistiche e come in più occasioni ribadito dai tecnici ARTA, i dati peggiori a disposizione.
- con nota trasmessa dalla sig.ra Annamaria LAURETI, in qualità di co-amministratore della ditta F.Ili Laureti s.n.c., ed acquisita al prot. n.144822 del 15/10/2020, veniva dato riscontro alla nota del Comune di Pescara, prot. 144165 del 14/10/2020 di cui sopra, precisando che i risultati delle analisi chimiche svolte da ARTA Abruzzo erano stati richiesti in quanto nel verbale della CdS del 09/05/2019, si indicava quanto segue:

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

- *Visti i risultati analitici di parte e di ARTA si ritiene opportuno che la ditta elabori l'analisi di rischio sanitario-ambientale utilizzando i risultati analitici più cautelativi ottenuti dai due laboratori nei campionamenti a valle degli interventi di rimozione dei rifiuti;*

e che pertanto, una volta ottenute le suddette analisi chimiche (o in alternativa a seguito del consenso da parte di ARTA Abruzzo ad utilizzare i risultati delle analisi chimiche di parte), si sarebbe proceduto all'elaborazione dell'Analisi di Rischio Sanitario-Ambientale nel più breve tempo possibile;

- con nota prot. 144783 del 15/10/2020, ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti, trasmetteva i rapporti di prova relativi ai campioni di terreno e acque sotterranee acquisiti ai fini del contraddittorio;
- con nota acquisita al prot. n. 178060 del 10/12/2020, la sig.ra Annamaria LAURETI, in qualità di co-amministratore della ditta F.lli Laureti s.n.c., ha trasmesso l'elaborato denominato "*Analisi di Rischio Sanitario - Ambientale sito specifica*" a firma del dott. geol. Gianluca MACCARONE, tecnico incaricato dalla F.lli Laureti s.n.c.;
- con nota acquisita al prot. n. 179091 del 11/12/2020, la sig.ra Annamaria LAURETI, in qualità di co-amministratore della ditta F.lli Laureti s.n.c., ha trasmesso l'elaborato denominato "*Report di Monitoraggio*" a firma del dott. geol. Gianluca MACCARONE, tecnico incaricato dalla F.lli Laureti s.n.c.;
- la Conferenza dei Servizi Decisoria, indetta e convocata dal Comune di Pescara con prot. n. 9800 del 20/01/2021, ai sensi dell'ex art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-bis, comma 7 della L.241/90, svoltasi in data 01/02/2021, ha stabilito quanto segue (citazione testuale):
 1. *per l'approvazione dei risultati dell'Analisi di Rischio si attende il parere ARTA Abruzzo che sarà trasmesso entro 7 giorni dall'Ente alle Autorità coinvolte nel procedimento amministrativo in essere;*
 2. *l'analisi di rischio, fermo restando quanto riportato al punto 1, dato che è stata elaborata escludendo il percorso di esposizione "inalazione vapori indoor", in ragione dell'attuale stato di fatto del sito, qualora in futuro, a seguito degli interventi di bonifica da attuarsi da parte della ditta, il sito verrà destinato ad un diverso uso, la stessa dovrà essere aggiornata integrando i percorsi di esposizione con quello/i ad oggi escluso/i, in relazione agli effettivi fruitori futuri dell'area;*
 3. *ai fini della validazione dei risultati del campionamento delle acque di falda, effettuato in contraddittorio nel mese di Ottobre 2020 e riepilogati nel "Report di Monitoraggio", si attendono gli esiti analitici da parte di ARTA Abruzzo e i relativi rapporti di prova di laboratorio;*
 4. *gli Enti concordano nel chiedere alla ditta di attivarsi nel più breve tempo possibile con la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza per la rimozione della fase libera riscontrata nel punto Sc3 e per il contenimento delle acque di falda dai POC, in relazione alle non conformità accertate dalla ditta per il parametro Manganese, e di darne riscontro mediante comunicazione contenente il cronoprogramma relativo alle tempistiche di attuazione delle attività, i punti da trattare e le modalità di intervento;*
 5. *il R.P. si adopererà nel mantenere i contatti con le due ditte (Laureti e Di Properzio) per gli opportuni aggiornamenti e coordinamenti in merito alle rispettive attività di competenza.*
- con nota acquisita al prot. n. 6717 del 15/01/2021 la sig.ra Annamaria LAURETI, in qualità di co-amministratore della ditta F.lli Laureti s.n.c., ha comunicato la messa in programmazione per il giorno 10/02/2021 delle attività di monitoraggio da svolgersi in contraddittorio con ARTA Abruzzo;
- con nota prot. n. 42794 del 12/03/2021, è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 01/02/2021 inviando contestualmente il Parere Tecnico ARTA Abruzzo, Distretto Prov.le di Chieti, pervenuto con prot. n.5597 del 08.02.2021 ed acquisito nella medesima data da codesto Ente con prot. n. 21601, reso a seguito e a completamento dei lavori discussi nel corso della Conferenza dei Servizi sopra richiamata, e richiedendo infine alla ditta F.lli Laureti s.n.c. di trasmettere alle Autorità competenti il documento "*Analisi di Rischio Sito-Specifica*" adeguato alla Conferenza dei Servizi del 01 febbraio 2021 e ai contenuti dell'Istruttoria del Parere Tecnico ARTA Abruzzo richiamato, nonché, come stabilito in sede di Conferenza dei Servizi, a fornire un aggiornamento tecnico circa le attività di MISE intraprese;
- con lettera acquisita al prot. n. 45721 del 18/03/2021 la ditta F.lli Laureti s.n.c. ha trasmesso il documento "*Integrazioni all'Analisi di Rischio Sanitario-Ambientale Sito Specifica*", a firma del Geol. Gianluca Maccarone, tecnico incarico dalla F.lli Laureti s.n.c., che nello specifico è rappresentato dall'elaborato planimetrico denominato "*Carta delle sorgenti di contaminazioni nel suolo superficiale*";

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

- con nota acquisita al prot. n. 54192 del 31/03/2021, la sig.ra Annamaria LAURETI, in qualità di co-amministratore della ditta F.Ili Laureti s.n.c., ha comunicato la messa in programmazione per il giorno 28/04/2021 delle attività di monitoraggio dell'intera rete piezometrica da svolgersi in contraddittorio con ARTA Abruzzo;
- con nota prot. n. 59676 del 09/04/2021 questo Ente, in riscontro alla lettera prot. n. 45721 della ditta Laureti s.n.c.:
 - ha rilevato che l'elaborato trasmesso dalla ditta non rispondeva alla richiesta formulata dal Comune di Pescara con precedente comunicazione prot. n. 42794 del 12/03/2021 e non ottemperava a tutte le osservazioni pervenute da ARTA Abruzzo con parere acquisito al prot. n. 21601 del 08/02/2021 e di seguito richiamate integralmente (si precisa che l'osservazione ARTA n.1 è stata recepita dalla ditta nell'elaborato planimetrico trasmesso con lettera prot. n. 45721 sopra richiamata):
 - Osservazione ARTA n.1
*"La documentazione non è corredata da adeguate cartografie indicanti la geometria delle aree sorgenti. Tale aspetto non è secondario in ragione del risultato dell'analisi di rischio ovvero della necessità di attivare gli interventi di bonifica necessari a ricondurre le concentrazioni dei contaminanti al di sotto delle CSR. È **necessario pertanto chiarire in dettaglio quale sia l'estensione dell'area sorgente secondaria nei terreni che dovrà essere sottoposta a bonifica.** La ditta dovrà delimitare pertanto su base cartografica, utilizzando il criterio dei poligoni di Thiessen, la porzione del sito che dovrà essere oggetto di intervento e fornire tale indicazione nei minimi tempi tecnici necessari".*
 - Osservazione ARTA n.2
*"....sarà **necessario obbligatoriamente aggiornare l'analisi di rischio a seguito di qualsiasi modifica al modello concettuale proposto e/o in occasione di una qualche previsione di utilizzo futura. L'inalazione indoor non viene considerata neanche per la falda**".*
 - Osservazione ARTA n.3
*"L'analisi di rischio inoltre è stata **condotta in presenza di prodotto libero surnatante nel piezometro Sc3** ovvero in presenza di una fonte primaria di contaminazione (normalmente da rimuovere prima della predisposizione dell'analisi di rischio). In Sc3 è stata riscontrata anche una concentrazione di idrocarburi nel terreno insaturo (0-1 m) superiore al valore della CSat per tutte le frazioni considerate (pertanto con possibile presenza di prodotto in fase separata anche nei terreni). La presenza di tale situazione rende necessaria la predisposizione (oltre che degli interventi di bonifica preventivati dalla parte) di un adeguato piano di monitoraggio della falda per la valutazione di un eventuale rebound della contaminazione e la ricomparsa del prodotto libero a seguito delle oscillazioni della superficie piezometrica".*
 - Osservazione ARTA n.4
"L'imposizione di un'unica sorgente secondaria in falda comporta l'inclusione nell'area sorgente della strada comunale che attraversa le aree di proprietà della ditta F.Ili Laureti s.n.c. Sebbene nell'ambito del procedimento ambientale il sito sia stato considerato come "unico", formalmente, sarebbe stato opportuno separare la sorgente secondaria in falda imponendo il rispetto delle CSC in uscita da ciascun settore. Si prende tuttavia atto delle conclusioni dello studio nelle quali vengono proposte quali CSR per la falda le CSC".
 - Osservazione ARTA n.5
"Nell'ambito della bonifica dei terreni, poiché le CSR proposte per il suolo superficiale sono superiori alla CSat, si propone di limitare la CSR alla CSat".
 - gli interventi di MISE
 - ha rinnovato il sollecito alla ditta F.Ili Laureti s.n.c. a dare riscontro sulle misure di MISE intraprese per il sito ritenendo non più ammissibile procrastinare ulteriormente le stesse;

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

- con nota acquisita al prot. n. 87951 del 19/05/2021, la sig.ra Annamaria LAURETI, in qualità di co-amministratore della ditta F.lli Laureti s.n.c., ha contestato delle osservazioni formulate dal Comune di Pescara e riportate nella comunicazione prot. n. 59676 del 09/04/2021;
- con nota di questo Ente trasmessa con prot. n. 102354 in data 09/06/2021 lo scrivente Settore ha:
 - fornito le argomentazioni necessarie a dimostrare la validità delle osservazioni formulate nella nota prot. n. 59676 del 09/04/2021 e che sono state oggetto di contestazione della sopra richiamata lettera prot. n. 87951 del 19/05/2021 inviata dalla ditta F.lli Laureti s.n.c.;
 - rinnovato il sollecito rivolto alla società F.lli Laureti S.n.c. a trasmettere l'elaborato *“Analisi di Rischio Sanitario-Ambientale Sito-Specifica – documento adeguato alla Conferenza dei Servizi del 01 febbraio 2021 e ai contenuti dell'Istruttoria del Parere Tecnico ARTA Abruzzo acquisito dal Comune di Pescara con prot. n.0021601/2021 del 08.02.2021”* e a dare riscontro sulle misure di MISE intraprese per il sito, necessità più volte emersa all'interno dei lavori delle Conferenze dei Servizi, evidenziate dallo scrivente Servizio con precedente comunicazione prot. n. 0042794/2021 del 12/03/2021 e con successiva nota prot. n. 0059676/2021 del 08/04/2021;
- con nota acquisita al prot. n. 139879 del 03/08/2021, la sig.ra Annamaria LAURETI, in qualità di co-amministratore della ditta F.lli Laureti s.n.c., ha trasmesso il documento *“Report di monitoraggio”*, relativo ai campionamenti del 28/04/2021, a firma del tecnico incaricato Geol. Gianluca Maccarone;
- con PEC acquisita al prot. n. 158056 del 08/09/2021 il Geol. Gianluca Maccarone, su delega della sig.ra Annamaria LAURETI, co-amministratore della ditta F.lli Laureti s.n.c., ha trasmesso la seguente documentazione:
 - ✓ *“Analisi di Rischio Sanitario-Ambientale Sito-Specifica – documento adeguato alla Conferenza dei Servizi del 01 febbraio 2021 e ai contenuti dell'Istruttoria del Parere Tecnico ARTA Abruzzo acquisito dal Comune di Pescara con prot. n.0021601/2021 del 08.02.2021”*;
 - ✓ *“Report di monitoraggio”*, relativo ai campionamenti del 02/08/2021 (contenente anche il riepilogo dei precedenti monitoraggi effettuati in riferimento a quanto concordato in sede di CdS del 09 maggio 2019, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. 0171409 del 23/09/2019);
 - ✓ lettera di risposta alla nota del Comune di Pescara prot. n. 102354 del 09/06/2021, con le considerazioni di seguito riportate integralmente:
 1. *“in attesa della validazione da parte degli Enti del documento “Analisi di Rischio Sanitario Ambientale Sito-Specifica”, sono già in atto valutazioni per il progetto di bonifica del sito.*
 2. *Dai risultati analitici ottenuti nel corso dei monitoraggi (cfr. documenti “Report di Monitoraggio”), per la matrice ambientale acque sotterranee si evince che:*
 - *in corrispondenza del POC denominato Sc1 negli ultimi due monitoraggi non sono state rilevate sostanze al di sopra delle CSC o del valore di fondo per il Manganese;*
 - *in corrispondenza del POC denominato P4 sono in esubero esclusivamente Ferro e Manganese, il cui rilascio nelle acque sotterranee è legato ai processi naturali di degradazione degli idrocarburi. Il Ferro è risultato essere al di sopra delle CSC solo nell'ultimo monitoraggio (02/08/2021 - tempo t3) ed il valore rilevato potrebbe essere effimero, come già accaduto nel punto Sc1, dove è risultato in esubero solo nel monitoraggio del 10.02.2021 (tempo t1). Valori effimeri sono stati rilevati anche per il Nichel (in esubero solo al tempo t2) e per l'Arsenico (in esubero in Sc1 solo al tempo t0). La concentrazione del Manganese, invece, continua a diminuire nel corso dei monitoraggi, passando da 692 µg/l (tempo t1) a 189 µg/l (tempo t3).*
 3. *In conclusione, alla luce di quanto esposto, considerando che dal sito non escono né idrocarburi né altri contaminanti se non il Manganese (la cui concentrazione è in netta diminuzione e prossima al valore di fondo per il fondovalle del Pescara), si ritiene di procedere direttamente con le operazioni di bonifica, successivamente alla validazione dell'Analisi di Rischio.”*
- la Conferenza dei Servizi Decisoria, indetta e convocata dal Comune di Pescara con prot. n. 163445 del 15/09/2021, ai sensi dell'ex art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90, con scadenza fissata al 15/10/2021 ed il cui verbale è stato trasmesso con successiva nota

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

prot. n. 201492 del 12/11/2021, ha espresso parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 242, comma 4 del TUA, del report "Analisi di Rischio Sanitario-Ambientale Sito-Specifica – documento adeguato alla Conferenza dei Servizi del 01 febbraio 2021 e ai contenuti dell'Istruttoria del Parere Tecnico ARTA Abruzzo acquisito dal Comune di Pescara con prot. n.0021601/2021 del 08.02.2021", tenendo in considerazione quanto indicato nel parere favorevole pervenuto da ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti, con nota prot. n. 49339 del 11/10/2021 acquisita al prot. n. 180983 del 12/10/2021, ovvero (citazione testuale):

- a) per le successive valutazioni, attività e predisposizione del progetto di bonifica occorrerà considerare che la sorgente suolo superficiale, in base al principio di vicinanza, dovrà includere anche il poligono P1;
- b) relativamente al comparto acque sotterranee:
 - così come assunto dalla ditta sulla base dei risultati dello studio eseguito, le CSC sanitarie saranno considerate coincidenti con quelle ambientali, ovvero andrà garantito il rispetto delle CSC in tutti i punti di monitoraggio sia dei parametri contemplati nel modello concettuale proposto (che ad oggi hanno superato almeno in un'occasione i valori di CSC), sia dei parametri compresi nel set analitico del piano di monitoraggio approvato (per il manganese la soglia di riferimento è rappresentata dal valore di fondo di 154 µg/l fissato dalla D.G.R. Abruzzo n°225 del 12 aprile 2016);
 - per il parametro "idrocarburi totali espressi come n-esano", ferma restando la necessità di garantire il raggiungimento in tutti i punti di monitoraggio della CSC pari a 350 µg/l, per ciascuna delle tre frazioni idrocarburiche individuate dalla speciazione (Alifatici C9-C12, C13-C18 e C19-C36) occorrerà garantire, almeno nei punti interni, il non superamento del valore di 117 µg/l, ottenuto imponendo un fattore di riduzione pari a 3 della CSR individuale individuata dal software;
- c) l'analisi di rischio andrà aggiornata a seguito di qualsiasi modifica al modello concettuale proposto;
- d) gli obiettivi di bonifica per i terreni e per le acque sotterranee sono riportati nella seguente tabella

TERRENI	ANALITA	CSR	
	Idrocarburi Alifatici C9-C12	1,43e+2 mg/kg (C _{sat})	
	Idrocarburi Alifatici C13-C18	1,43e+2 mg/kg (C _{sat})	
	Idrocarburi Alifatici C19-C36	1,25e+1 mg/kg (C _{sat})	
ACQUE SOTTERRANEE	ANALITA	CSC su tutti i piezometri POC: P4 - SC1 - SC4 Interni: Sg1-Sg2-Sc2-P(S1)-P2-Sc3-P1	CSRcum - per i piezometri interni: Sg1-Sg2-Sc2-P(S1)-P2-Sc3-P1
	Idrocarburi Alifatici C9-C12	SOMMATORIA 350 µg/l	117 µg/l
	Idrocarburi Alifatici C13-C18		117 µg/l
	Idrocarburi Alifatici C19-C36		117 µg/l
	Manganese	154 µg/l (valore di fondo fissato con D.G.R. n°225 del 12 aprile 2016)	
	Dibromoetano (1,2)	0,001 µg/l	
	Dicloroetilene (1,1)	0,05 µg/l	
	Benzo (g,h,i) perilene	0,01 µg/l	
	Tricloroetilene	1,5 µg/l	
	Tetracloroetilene	1,1 µg/l	
	Arsenico	10 µg/l	
	Ferro	200 µg/l	

- la medesima Conferenza dei Servizi Decisoria di cui sopra ha altresì evidenziato quanto segue (citazione testuale): "la necessità che la società F.Ili Laureti s.n.c. provveda quanto prima, come più volte emerso durante i lavori delle precedenti Conferenze dei Servizi e come già sollecitato dal Comune e da ARTA Abruzzo, quest'ultima anche nel parere prot. n. 49339 del 11/10/2021 precedentemente richiamato ed allegato al presente verbale, con l'attivazione di misure di messa in sicurezza della falda idonee a garantire il contenimento della contaminazione

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

all'interno dei confini del sito, da mantenere fintanto che non saranno progettati e realizzati gli interventi di bonifica/misp dei terreni e delle acque sotterranee.”;

- il Comune di Pescara, con nota prot. n. 212245 del 29/11/2021, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 2122 del 29/11/2021, provvedimento di chiusura positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi del 01/02/2021 e della successiva Conferenza dei Servizi Decisoria con scadenza al 15/10/2021, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 5 della L.241/90, indetta per l'approvazione dell'elaborato “ANALISI DI RISCHIO SANITARIO-AMBIENTALE SITO-SPECIFICA – DOCUMENTO ADEGUATO ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 01 FEBBRAIO 2021 E AI CONTENUTI DELL'ISTRUTTORIA DEL PARERE TECNICO ARTA ABRUZZO ACQUISITO DAL COMUNE DI PESCARA CON PROT. N.0021601/2021 DEL 08.02.2021”;
- con PEC del 12/05/2022, acquisita al prot. n. 84358 in pari data, il tecnico incaricato Geol. Gianluca Maccarone, ha richiesto ad ARTA Abruzzo, distretto Provinciale di Chieti, di inviare i risultati delle analisi chimiche relative al monitoraggio in contraddittorio effettuato sul sito nel 2021, al fine di procedere con la predisposizione del documento unico contenente sia l'aggiornamento dell'Analisi di Rischio che il progetto di bonifica;
- ARTA Abruzzo, con nota prot. n. 26302 del 01/06/2022, acquisita da questo Ente al prot. n. 97141 in pari data, ha riscontrato la PEC di cui al precedente punto trasmettendo i rapporti di prova delle acque sotterranee prelevate nel corso del campionamento in contraddittorio del 2021;
- lo scrivente Ufficio, tenuto conto che:
 - ✓ così come stabilito dal comma 7 dell'art. 242 del TUA, che recita testualmente: “Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica...OMISSIS”, la ditta F.Ili Laureti s.n.c. avrebbe dovuto presentare il progetto di bonifica entro sei mesi dall'emissione del provvedimento dirigenziale n. 2122 del 29/11/2021 precedentemente richiamato, ovvero entro il 29/05/2022;
 - ✓ i termini di cui al punto precedente sono abbondantemente decorsi e ad oggi non è pervenuto alcun riscontro da parte della ditta F.Ili Laureti s.n.c. che non ha ancora trasmesso il documento contenente la proposta progettuale per la bonifica del sito;
 - ✓ non risultano comunicazioni da parte della ditta F.Ili Laureti s.n.c. attestanti l'avvio delle misure di messa in sicurezza della falda idonee a garantire il contenimento della contaminazione all'interno dei confini del sito, la cui attivazione è stata più volte sollecitata da questo Ufficio e ribadita nella Determina Dirigenziale n. 2122/2021;
 - ✓ le inadempienze reiterate da parte della ditta F.Ili Laureti s.n.c., proprietaria del sito e soggetto responsabile dell'inquinamento, con l'accezione di cui all'art. 242 del TUA, sta determinando lungo immobilismo del procedimento ambientale avviato che non consente di escludere che la contaminazione si stia diffondendo all'esterno del sito, generando potenziale rischio ambientale;
 - ✓ il rischio sanitario è al momento contenuto solo per gli effetti del divieto di emungimento e uso delle acque di falda imposto con Ordinanza Sindacale n.276 del 08 giugno 2016, proposta dall'allora Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA., oggi denominato Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo;

con nota prot. n. 197142 del 27/09/2024, **ha chiesto** alla REGIONE ABRUZZO e per essa al Dipartimento competente in materia di verificare la sussistenza dei presupposti per classificare il sito, inserito *all'Anagrafe regionale dei siti sottoposti a procedura di bonifica* - Allegato 1 (ultimo aggiornamento approvato con Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 51 del 31/01/2025) con il codice PE100076 (Laureti carburanti), come "orfano", con l'accezione di cui all'art. 2 del D.M. n.269/2020 e conseguentemente la possibilità di poter attingere alle relative risorse destinate, al fine di consentire a questa Amministrazione di potersi attivare con l'avvio delle attività sostitutive ai sensi dell'art. 250 del TUA, specificando inoltre che non essendo possibile definire con certezza gli interventi di messa in sicurezza definitiva o di bonifica e ripristino ambientale effettivamente necessari, né tantomeno stimare il budget di spesa complessivo da sostenere per la realizzazione degli stessi, la suddetta richiesta si limitava al momento alla copertura degli oneri, stimabili in € 100.000, relativi a:

a elaborazione del Progetto Operativo di Bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 7 del TUA

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

- b elaborazione ed esecuzione delle misure di messa in sicurezza per il contenimento delle acque di falda contaminate entro i confini del sito, da mantenere attive fino all'attuazione degli interventi di bonifica;
- con nota del 23/10/2024 acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 214413 di pari data, il geol. Gianluca Maccarone, per conto di F.lli Laureti s.n.c. ha trasmesso il documento *“ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE SITO SPECIFICA - Documento aggiornato con i risultati del monitoraggio del 2021 Documento adeguato alla Conferenza dei Servizi del 01 febbraio 2021 e ai contenuti dell'istruttoria del parere tecnico ARTA Abruzzo acquisito dal Comune di Pescara con prot. n.0021601/2021 del 08.02.2021”*;
 - nella medesima nota di cui al precedente punto, il tecnico di parte, nel comunicare che la ditta avrebbe presentato il Progetto di Bonifica agli Enti preposti entro il 20/12/2024, chiedeva di sospendere le procedure sostitutive con recupero delle spese in danno ai sensi dell'art. 250 e ss. mm. e ii. del TUA e gli effetti di cui all'art. 253 del TUA e la segnalazione agli organi competenti garanti del rispetto della normativa ambientale.
 - al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento questo Ufficio, con nota prot. n. 252434 del 12/12/2024, ha indetto e convocato una Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 e ss.mm. e ii., in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della medesima legge, per:
 - l'approvazione del report *“ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE SITO SPECIFICA - Documento aggiornato con i risultati del monitoraggio del 2021 Documento adeguato alla Conferenza dei Servizi del 01 febbraio 2021 e ai contenuti dell'istruttoria del parere tecnico ARTA Abruzzo acquisito dal Comune di Pescara con prot. n.0021601/2021 del 08.02.2021”*;
 - nella nota prot. n. 252434 del 12/12/2024 di cui al precedente punto lo scrivente Servizio riteneva necessario segnalare nuovamente alla ditta F.lli Laureti s.n.c. che, in quanto proprietaria del sito e soggetto responsabile dell'inquinamento, con l'accezione di cui all'art. 242 del TUA, ha l'obbligo di attuare le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza della falda idonee a garantire il contenimento della contaminazione all'interno dei confini del sito, le cui attivazioni, più volte sollecitate, ribadite nella Determina Dirigenziale n. 2122/2021 e ancora con la ns. nota prot. n. 197142 del 27/09/2024, risultavano disattese non essendo pervenute comunicazioni da parte della ditta F.lli Laureti s.n.c. attestanti l'avvio delle stesse;
 - le amministrazioni coinvolte sono state invitate a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza dei Servizi entro e non oltre il giorno 13 GENNAIO 2025 e alla scadenza di tale termine hanno provveduto ad inoltrare i relativi pareri di merito (cfr.verbale della Conferenza dei Servizi allegato alla Determina Dirigenziale di adozione della decisione finale dei lavori della Conferenza dei Servizi n. 49 del 23/01/2025, trasmessa con nota prot. n. 14412 di pari data):
 - I. **ARTA Abruzzo**, Distretto Provinciale di Chieti che, con nota prot. n. 835 del 09/01/2025 acquisita al prot. n. 5049 del 10/01/2025, ha segnalato quanto testualmente richiamato di seguito:
<<OMISSIS...Si evidenzia che per il sito richiamato in oggetto, nonostante l'approvazione dell'Analisi di rischio sito specifica avvenuta con Determina Dirigenziale del Comune n. 2122 del 29/11/21, non risultano essere state avviate le attività di bonifica e gli interventi necessari al contenimento della contaminazione a carico delle acque sotterranee sebbene più volte sollecitati.
Si rileva che il nuovo elaborato oggetto di istruttoria differisce da quello approvato in sede di C.d.S. del 15/10/21 (rif. determina 2122 del 29/11/21) essendo stati variati alcuni dei parametri di input...OMISSIS...oltre che per l'aggiornamento delle concentrazioni rappresentative della sorgente secondaria acqua sotterranea, con le risultanze dei monitoraggi relativi all'anno 2021.
OMISSIS...Nello specifico, sulla base delle risultanze di tali campagne, vengono aggiunti i contaminanti Boro, Nitriti, Benzo(a)pirene e Nichel e vengono rimossi l'1,2 Dibromoetano e gli idrocarburi leggeri (Alifatici C9-C12).
OMISSIS...Gli esiti...OMISSIS confermano, dunque, come emerso nella precedente A.d.R. la necessità di interventi di bonifica sulla falda e sul terreno, oltre che la necessità di operare il contenimento della contaminazione all'interno dei confini del sito, come più volte richiesto nel corso del procedimento ambientale.

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

Si segnalano, a tal riguardo le non conformità accertate da entrambi i laboratori nel corso del 2021 su entrambi i POC. In particolare da P4 continuano a fuoriuscire Arsenico, Ferro, Manganese e Nichel e da Sc1 Ferro e Manganese.

OMISSIS...Con riferimento alla nuova analisi di rischio proposta dal Dott. Geol. Maccarone per conto della proprietà si evidenzia che:

- **non essendo intercorse variazioni al modello concettuale del sito presentato nell'A.d.R. già approvata per le sorgenti secondarie di contaminazione nel suolo superficiale non si ritiene opportuno rivalutare l'A.d.R. presentata** essendo stata già approvata la versione precedente, né si ritengono adeguatamente giustificate le modifiche apportate ai parametri di input sito specifici;
- è stata comunque disattesa la prescrizione di cui al ns. parere n.49339 del 11/10/21 richiamata nella determina di approvazione del 29/11/21 circa l'inclusione del poligono P1 nella la sorgente suolo superficiale;
- **pertanto si ritiene preferibile, dal punto di vista della tutela ambientale procedere con la predisposizione degli interventi di bonifica sulla base dell'A.d.R. approvata, in ragione dei tempi già intercorsi dall'avvio del procedimento ambientale;**
- relativamente all'aggiornamento dell'Analisi di Rischio sulle acque sotterranee, si rileva che non è stata eseguita la speciazione sul campione di acqua sotterranea prelevato in Sc3, precedentemente interessato da prodotto libero e risultato il punto maggiormente impattato in base alle analisi ARTA (rif. parere ARTA sopra citato);
- ad ogni buon conto si rileva che l'aggiornamento dell'analisi di rischio con i dati del 2021 doveva essere funzionale alla presentazione del progetto di bonifica entro i termini di legge dall'approvazione della precedente versione del documento, avvenuta con determina n. 2122 del 29/11/21. **La contaminazione riscontrata ai POC avrebbe comunque reso necessario attivare il contenimento della contaminazione a carico delle acque sotterranee all'interno dei confini del sito e tale necessità è confermata anche dal quadro della contaminazione rilevato nel 2021.**
- ad oggi non risulta essere stato realizzato alcun intervento di barrieramento idraulico.
- Gli interventi di contenimento della contaminazione in falda ai punti di conformità rappresentano misure di prevenzione che vanno attivati nei minimi tempi tecnici necessari; tali interventi per loro natura non necessitano di preventiva approvazione poiché in tal caso non potrebbero essere realizzati con carattere emergenziale (vanno pertanto attivati ben prima della presentazione dell'analisi di rischio o del progetto di bonifica).
- Le conclusioni della nuova analisi di rischio per la falda non modificano, relativamente agli aspetti ambientali di competenza, la necessità di intervenire sulle acque sotterranee ai POC.

Pertanto, limitatamente a quanto di competenza si ritiene prioritario ribadire, come già segnalato più volte dalla Scrivente Agenzia e da questa Amministrazione Comunale, che è necessario attivare nei minimi tempi tecnici il barrieramento delle acque sotterranee quale misura di prevenzione per garantire il contenimento della contaminazione all'interno dei confini del sito.

In ragione di quanto esposto, si valuta come prioritaria la presentazione del progetto di bonifica, attivando nel frattempo le misure di prevenzione richieste sulle acque sotterranee, **rimandando eventuali ulteriori aggiornamenti dell'A.d.R.**, a seguito dell'attivazione/esecuzione degli interventi necessari sui terreni e dell'esecuzione dei monitoraggi **successivi alla bonifica sulle acque sotterranee.**

Infine, fatte salve le valutazioni di carattere sanitario di competenza della ASL, visto che nel nuovo studio non vengono evidenziati rischi sanitari per i recettori interni al sito con riferimento alla contaminazione in falda, **si suggerisce di adottare quali CSR sanitarie interne al sito le C Max ottenute in occasione dell'ultimo monitoraggio disponibile (ciò in ragione dell'interpretazione normativa fornita dal MASE contenuta nel proprio decreto direttoriale inerente alle istanze di presentazione dell'A.d.R.) e procedere pertanto direttamente con la predisposizione del progetto di bonifica sui terreni in base**

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

all'ADR già approvata (includendo il poligono P1 nell'area sorgente) e imponendo il rispetto delle CSC quali CSR ambientali alle acque in uscita dal sito>>.

II. **ASL di Pescara** che, con nota prot. n. 2427/25 del 10/01/2025 acquisita al prot. n. 5893 del 13/01/2025, ha espresso le valutazioni di competenza delle quali si riportano di seguito alcuni stralci estrapolati integralmente dal rispettivo parere di merito:

<<OMISSIS...Preliminarmente è opportuno effettuare alcune considerazioni:

- 1. Il rischio sanitario derivante dalla contaminazione del sito è contenuto solo per gli effetti del divieto di emungimento ed uso delle acque di falda imposto con Ordinanza Sindacale n. 276 del 08 giugno 2016. Nulla ad oggi risulta in riferimento ad eventuali misure di messa in sicurezza della falda al fine di garantire il contenimento della contaminazione all'interno del sito.*
- 2. In data 29/11/2021, dal Comune di Pescara è pervenuto...OMISSIS...l'Atto di Determinazione di conclusione positiva dei lavori delle Conferenze dei Servizi del 01/02/2021 e del 15/10/2021.*

Riesaminato tale Atto di Determinazione, si prendo atto che:

- OMISSIS...La Conferenza dei Servizi Decisoria....OMISSIS...con scadenza fissata al 15/10/2021...OMISSIS...ha espresso parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 242, comma 4 del TUA, del report Analisi di Rischio Sanitario Ambientale Sito-Specifica...OMISSIS...*
- La medesima Conferenza dei Servizi Decisoria di cui sopra ha altresì evidenziato...OMISSIS...la necessità che la società F.Ili Laureti s.n.c. provveda quanto prima, come più volte emerso durante i lavori delle precedenti Conferenze dei Servizi e come già sollecitato dal Comune e da ARTA Abruzzo...OMISSIS...con l'attivazione di misure di messa in sicurezza della falda idonee a garantire il contenimento della contaminazione all'interno dei confini del sito, da mantenere fintanto che non saranno progettati e realizzati gli interventi di bonifica/misp dei terreni e delle acque sotterranee.*

OMISSIS...

considerato che gli obiettivi di bonifica riportati nelle due analisi di rischio sono gli stessi,

preso atto che la Conferenza dei Servizi Decisoria....OMISSIS...con scadenza fissata al 15/10/2021...OMISSIS...ha espresso parere favorevole all'approvazione del report Analisi di Rischio Sanitario Ambientale Sito-Specifica...OMISSIS...

considerata l'importanza di adottare una condotta prudentiale volta ad abbattere i rischi per la salute pubblica, evitando la potenziale esposizione della popolazione alle sostanze contaminanti, e la diffusione incontrollata degli analiti nelle acque sotterranee,

la U.O.C. scrivente:

- 1. resta in attesa della trasmissione della proposta progettuale di Bonifica/MISP del sito sia per i terreni che per le acque sotterranee, tenendo in considerazione tutte le indicazioni fornite nel parere favorevole dell'ARTA Abruzzo del 11/10/2021..OMISSIS...ed anche tutti risultati dell'ultimo monitoraggio svolto nel corso del 2021 nel corso del quale sono emersi nuovi contaminanti a carico delle acque sotterranee e sono state evidenziate concentrazioni differenti rispetto a quelle del 2018;*
- 2. ribadisce la necessità, più volte sollecitata dal Comune e dall'ARTA, che vengano attivate le misure di messa in sicurezza della falda idonee a garantire il contenimento della contaminazione all'interno dei confini del sito>>.*

– questo Ufficio, con nota prot. n. 14412 del 23/01/2025, ha trasmesso la Determina Dirigenziale n.49 del 23/01/2025, provvedimento concernente la chiusura negativa dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria (punto 1 dell'atto dirigenziale), tenutasi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della Legge n. 241/90, e l'adozione della decisione finale della suddetta Conferenza (punto 2 della Determina), ai sensi dell'art. 14-quater della Legge n. 241/90, ovvero:

- a* la non approvazione, ai sensi dell'art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., dell'elaborato di cui in oggetto;
- b* di diffidare la società F.Ili Laureti s.n.c. all'immediata attivazione delle necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza della falda, nonché all'immediata presentazione del Progetto di Bonifica

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

c di specificare le condizioni da rispettare per la presentazione di eventuali ulteriori aggiornamenti dell'Analisi di Rischio.

- Engea Consulting s.r.l., in qualità di nuova società di consulenza ambientale incaricata dalla società F.Ili Laureti s.n.c., per conto di quest'ultima e con nota prot. n. 083FLLP25668SCA-25 del 03/04/2025, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 68885 del 07/04/2025, ha comunicato di aver avviato la fase di elaborazione del Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. dei terreni insaturi e della acque di falda, prevedendone la consegna entro il 30/05/2025; nella medesima comunicazione, la ditta ha altresì anticipato che, al fine di aggiornare il quadro conoscitivo ambientale, entro il mese di aprile 2025 avrebbe condotto una sessione di monitoraggio delle acque di falda e attuato, quale misura di prevenzione, dei rilievi periodici nei piezometri installati in sito al fine di confermare l'assenza di fase libera;
- Engea Consulting s.r.l., su incarico della società F.Ili Laureti s.n.c., con nota prot. n. 084FLLP25668SCA-25 del 17/04/2025, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 78343 del 18/04/2025, ha comunicato che la sessione di monitoraggio delle acque di falda sarebbe stata eseguita in data 29/04/2025;
- ARPA Abruzzo, con nota prot. n. 17149 del 22/04/2025, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 80370 del 23/04/2025, causa impegni istituzionali, ha richiesto di posticipare le attività di campionamento delle acque di falda a nuova data da concordare tra i giorni 5-7 maggio 2025;
- Engea Consulting s.r.l., su incarico della società F.Ili Laureti s.n.c., con nota prot. n. 085FLLP25668SCA-25 del 23/04/2025, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 81151 del 24/04/2025, ha comunicato, in accordo con ARPA Abruzzo, il posticipo delle attività di campionamento delle acque di falda al 05/05/2025;
- Engea Consulting s.r.l., su incarico della società F.Ili Laureti s.n.c., con nota prot. n. 086FLLP25668SCA-25 del 27/05/2025, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 106443 del 28/05/2025, ha trasmesso i risultati della sessione di monitoraggio delle acque di falda del 05/05/2025, effettuate in contraddittorio con ARPA Abruzzo, segnalando:
 - il riscontro di eccedenze delle CSC per i parametri Manganese, Ferro, Idrocarburi totali espressi come n-esano, Cloruro di Vinile, Tetracloroetilene;
 - l'assenza di fase separata in tutti i punti di monitoraggio ad eccezione del piezometro SC3, nel quale la ditta ha rilevato 5 mm circa di spessore di fase libera e che pertanto e come misura di messa in sicurezza, avrebbe provveduto successivamente ad installare una calza assorbente selettiva in grado di assorbire passivamente il prodotto;
 - la necessità di dover posticipare al 09/06/2025 la consegna del Progetto Operativo di Bonifica, in quanto il campionamento delle acque di falda in contraddittorio con ARPA Abruzzo, inizialmente previsto per il 28/04/2025, è stato eseguito, su richiesta dell'Agenzia di controllo, il 05/05/2025.

Rilevato che:

- Engea Consulting s.r.l., su incarico della società F.Ili Laureti s.n.c., con nota prot. n. 087FLLP25668SCA-25 del 13/06/2025, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 120215 del 17/06/2025, ha trasmesso l'elaborato tecnico "PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM. E II."
- ARPA Abruzzo, con nota prot. n. 33746 del 07/08/2025, acquisita da questo Ufficio al prot. n. 155463 in pari data, ha trasmesso gli esiti analitici di laboratorio del campionamento in contraddittorio delle acque sotterranee eseguito con la ditta il 05/05/2025, rilevando quanto di seguito richiamato integralmente:

<<Preliminarmente alle attività di campionamento, sono state effettuate delle misurazioni del livello di falda e dei composti organici volatili in corrispondenza dello spazio di testa dei piezometri (mediante foto ionizzatore portatile PID)...OMISSIS...è stato possibile verificare la presenza di una patina di circa 2 mm di spessore di liquido oleoso in fase separata nel piezometro SC3. La presenza di tale prodotto libero in fase separata, da considerarsi sorgente primaria di contaminazione e pertanto da rimuovere e gestire quale rifiuto, non ha reso significativo il campionamento delle acque da tale piezometro al fine della verifica del rispetto dei limiti di legge. Dalla lettura della relazione tecnica trasmessa dalla società di consulenza Engea (ved. ns protocollo n.22487 del 28/05/2025) risulta che le acque di SC3 sono state prelevate (rilevando ovviamenti superamenti del limite di legge per il parametro Idrocarburi totali, oltre a ferro e manganese) per essere sottoposte anche ad analisi di speciazione...OMISSIS...Non si è

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

proceduto al prelievo nel punto P2 perché risultato con scarso battente idrico. I restanti piezometri (SC1, SC2, SG2 e P4) sono risultati ammalorati, distrutti e/o con supporti protettivi non più presenti...OMISSIS...

Gli esiti analitici dei campioni di acqua sotterranea, allegati alla presente, mostrano per il punto SC4 superamenti delle rispettive CSC per ferro (3610 µg/L) e manganese (297 µg/L). Le acque del punto P(S1) hanno evidenziato il superamento delle CSC per manganese (283 µg/L), cloruro di vinile (1,44 µg/L) e tetracloroetilene (3,02 µg/L). Questo piezometro inoltre evidenzia anche la presenza di ulteriori composti clorurati come il tricloroetilene e il 1,1, Dicloroetilene, seppur con concentrazioni inferiori alle rispettive CSC....OMISSIS... Dal confronto con gli esiti di parte (ved. tabella) è possibile verificare che per il punto SC4 il laboratorio incaricato dalla proprietà rileva il superamento del solo manganese (260 µg/L), confrontabile con quanto rilevato da ARPA, ma segnala concentrazioni al di sotto del limite di rilevabilità per il ferro.

Per quanto riguarda il punto P(S1), il laboratorio di parte rileva il superamento delle CSC per i parametri cloruro di vinile (1,34 µg/L) e tetracloroetilene (3,3 µg/L), valori confrontabili con quelli rilevati da ARPA, tuttavia per il manganese viene rilevata una concentrazione di 6,6 µg/L, non confrontabile con il dato di ARPA.

Si segnala pertanto di ritenere validabili i dati di parte, a condizione di considerare nell'ambito dell'aggiornamento del modello concettuale del sito e dell'analisi di rischio sanitaria e ambientale i dati più cautelativi di entrambi i laboratori>>.

- al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento questo Ufficio, con nota prot. n. 156629 del 08/08/2025 e successiva comunicazione di errata corrige prot. n. 157103 di pari data, ha indetto e convocato una Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 e ss.mm. e ii., in forma simultanea e in modalità asincrona ex art. 14-bis della medesima legge, per l'approvazione del report "PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM. E II.";
- nella nota prot. n. 157103 del 08/08/2025 di cui al precedente punto lo scrivente Servizio ha segnalato alla ditta Laureti s.n.c. che:
 - in quanto proprietaria del sito e soggetto responsabile dell'inquinamento, con l'accezione di cui all'art. 242 del TUA, ha l'obbligo di attuare le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza della falda idonee a garantire il contenimento della contaminazione all'interno dei confini del sito, le cui attivazioni, più volte sollecitate, ribadite nella Determina Dirigenziale n. 2122/2021 e ancora con nostre note prot. n. 197142 del 27/09/2024 e prot. n. 252434 del 12/12/2024, risultano ad oggi disattese non essendo pervenute comunicazioni da parte della ditta Laureti s.n.c. attestanti l'avvio delle stesse;
 - il documento progettuale proposto dalla ditta doveva tenere conto delle valutazioni tecniche espresse da ARPA Abruzzo nella nota prot. n. 33746 del 06/08/2025 precedentemente richiamata.

Preso atto che:

- Engea Consulting s.r.l., su incarico della società F.lli Laureti s.n.c., con nota prot. n. 092FLLP25668SCA-25 del 26/08/2025, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 165070 di pari data, ha fornito riscontro alla richiesta di questo Ufficio riguardo la necessità di adeguare sin da subito il documento tecnico alle indicazioni ARPA di cui alla nota prot. n. 33746/2025 prima richiamata, comunicando di ritenere valido il modello concettuale già proposto nel Progetto Operativo di Bonifica e di non ravvisare la necessità di aggiornare l'Analisi di Rischio sanitaria e ambientale.

Posto che:

- le amministrazioni coinvolte sono state invitate a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza entro e non oltre il giorno 23 SETTEMBRE 2025 e che alla scadenza di tale termine hanno provveduto ad inoltrare i relativi pareri di merito:
 - I. ASL di Pescara, Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, che limitatamente agli aspetti di salute pubblica, con nota prot. n. 90205/25 del 18/09/2025 acquisita al prot.

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

- n. 180155 del 19/09/2025, ha considerato approvabile, con prescrizioni, il documento tecnico oggetto di disamina;
- II. ARPA Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti che, con nota prot. n. 39140 del 20/09/2025 acquisita al prot. n. 181818 del 22/09/2025, ha espresso una valutazione favorevole alla proposta di intervento, condizionata al recepimento, da parte della ditta, delle integrazioni richieste dall'Agenzia regionale e di cui al relativo parere di competenza;
- III. Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC026 Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, Ufficio Bonifiche e Rischi Ambientali che, con nota prot. n. 378502/25 del 25/09/2025 acquisita al prot. n. 184279 di pari data, ha espresso parere favorevole all'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, con precisazioni.
- questo Ufficio, con nota prot. n. 212352 del 4/11/2025, ha trasmesso il Verbale della Conferenza dei Servizi, indetta e convocata con prot. n. 156629 del 08/08/2025 e successiva comunicazione di errata corrige prot. n. 157103 di pari data, con richiesta alla ditta F.Ili Laureti s.n.c. e alla società di consulenza ambientale incaricata (Engea Consulting s.r.l.), di adeguare il report *“PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM. E II.”* ai pareri pervenuti e richiamati ai precedenti punti I, II e III;

Rilevato che:

- Engea Consulting s.r.l., su incarico della società F.Ili Laureti s.n.c., con nota prot. n. 095FLLP25668SCA-25 del 4/12/2025, acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 0234625 del 5/12/2025, ha trasmesso l'elaborato tecnico *“PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM. E II. adeguato alle richieste della Conferenza dei Servizi del 08 agosto 2025”*.
- al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento questo Ufficio, con nota prot. n. 14953 del 26/01/2026, ha indetto e convocato una Conferenza di Servizi Decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 e ss.mm. e ii., in forma simultanea e in modalità asincrona ex art. 14-bis della medesima legge, per l'approvazione del report di cui al precedente punto e denominato *“PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM. E II. adeguato alle richieste della Conferenza dei Servizi del 08 agosto 2025”*.

Tenuto conto che:

- questo Ufficio ha acquisito i seguenti pareri/valutazioni tecniche di merito da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo ambientale (cfr. Allegati 1 e 2):

- I. **ARPA Abruzzo**, Distretto Provinciale di Chieti che, con nota prot. n. 5837 del 12/02/2026 acquisita al prot. n. 29462 del 13/02/2026, ha formulato le valutazioni di competenza le quali sono testualmente richiamate di seguito:
- <<...OMISSIS... la proprietà del sito, non si ritiene totalmente estranea nei confronti della contaminazione rilevata nelle matrici ambientali, considerando la tipologia di attività ivi svolta nel passato, ma ritiene possa esserci stato un contributo significativo riconducibile alle attività di stoccaggio e commercializzazione di prodotti idrocarburici svolte nella proprietà confinante....OMISSIS... Relativamente alla contaminazione da composti idrocarburici nel suolo insaturo superficiale (poligoni SC3, SC4 e P1), i consulenti di parte indicano...OMISSIS...che sulla base dei dati ambientali ad oggi disponibili, la società F.Ili Laureti si configura come soggetto proprietario non responsabile ai sensi dell'art. 245 del D.lgs. 152/06.
- Riguardo ai contaminanti indice presenti in falda...OMISSIS...i consulenti di parte indicano che i contaminanti riscontrati, ad eccezione dei composti idrocarburici (Idrocarburi totali come n-esano e IPA), non sono direttamente riconducibili alle attività di stoccaggio e commercializzazione di prodotti petroliferi svolte in passato presso il sito F.Ili Laureti.
- Infine, relativamente alla presenza di Alifatici clorurati cancerogeni, viene indicato che tali contaminanti non sono correlati all'attività di commercializzazione carburanti precedentemente svolta dalla ditta proprietaria del sito in esame e che gli stessi sono presumibilmente legati ad attività industriali e/o commerciali esterne al sito in esame, ad attività svolte da estranei non autorizzati che occupano

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

abusivamente l'area in esame o alle attività svolte da altre ditte che hanno precedentemente e temporaneamente occupato il sito.

In ragione del contributo tecnico già fornito con nota n. 39140 del 20/09/25 e considerato che viene richiesta all'Agenzia una valutazione tecnica su proposte di bonifica e di intervento in relazione alle quali la parte si qualifica come non responsabile della contaminazione, si ritiene necessario chiedere a codesta amministrazione un chiarimento sulla procedura amministrativa nella quale è inquadrato il procedimento ambientale, dato che le procedure di cui agli articoli 244 e 250 del D.Lgs 152/06 pur se avviate, sono state interrotte su richiesta della stessa proprietà, come specificato anche nella nota di indizione della presente conferenza di servizi. Infatti, mentre il responsabile della contaminazione è tenuto ad adottare le procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/06, compreso il barriera idraulico, al proprietario non responsabile competono solo le misure di prevenzione di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/06 che non necessitano di preventiva autorizzazione. Al proprietario non responsabile, non possono essere imposti i costi della bonifica, ma ai sensi del citato articolo 245, viene riconosciuta comunque la facoltà di attivarsi di propria iniziativa, per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale del sito. Invece, in mancanza di individuazione del responsabile o in caso di inadempienza dello stesso, tali costi sono a carico dell'amministrazione ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs 152/06.

All'esito di tale chiarimento, in ragione di quanto indicato nella documentazione tecnica prodotta dai consulenti della Società Laureti circa l'origine della contaminazione, potrebbe essere nuovamente necessario il coinvolgimento della Società Di Properzio (che attualmente sta conducendo la bonifica sul sito dell'ex deposito costiero) in quanto additata quale responsabile della contaminazione da idrocarburi, inoltre potrebbe essere necessario adeguare la presente valutazione tecnica alle previsioni dell'art. 245 del D.Lgs 152/06, o in alternativa revisionare nuovamente la documentazione tecnica di parte.

Si ricorda tuttavia che sono già stati eseguiti accertamenti congiunti sulle aree F.lli Laureti e Di Properzio, finalizzati alla definizione del quadro della contaminazione e all'individuazione di eventuali interazioni tra le aree. Nell'ambito di tali accertamenti i consulenti di entrambe le parti, in contraddittorio tra loro e con i tecnici dell'Agenzia, hanno proceduto a studi idrogeologici finalizzati alla ricostruzione della circolazione delle acque sotterranee e ad altri approfondimenti di indagine (alcuni dei quali richiamati anche nella nota n. 39140 del 20/09/25). Pur rimandando agli atti precedenti per i dettagli, si specifica che le due aree mostravano differenze nel quadro della contaminazione oltre che nella stessa composizione degli idrocarburi (circostanza accertata mediante analisi di speciazione). All'esito di tali attività, il barriera fisico realizzato al confine tra le due aree, è stato proposto dai consulenti della Società Di Properzio, nell'ambito del progetto di bonifica di competenza, quale soluzione tecnica finalizzata ad eliminare le interazioni tra i due siti in modo da poter proseguire la bonifica in entrambe le aree in modalità disgiunta.

Ciò premesso, con riferimento ai riscontri forniti dai consulenti di parte alla nota tecnica 39140 del 20/09/25, si prende atto di quanto indicato ai punti 1, 3, 5 e 6 del paragrafo 1.1.

Relativamente al punto 2 (CSR per gli idrocarburi pesanti e leggeri nei suoli insaturi superficiali) si prende atto della proposta di adottare quale CSR per il parametro idrocarburi pesanti con C>12 il valore di 155,5 mg/kg dato dalla somma delle concentrazioni di saturazione (CSat) delle frazioni alifatici C13-C18 e Alifatici C19-C36. Giova tuttavia chiarire che nella nota n. 39140 del 20/09/25 alla quale si rimanda per i dettagli, viene chiaramente indicato che gli idrocarburi pesanti con C>12 sono considerati pressoché inamovibili e che in presenza di rischi accettabili le CSR vengono normalmente limitate alle C Max (tale indicazione è giustificata dall'interpretazione della stessa norma fornita dal Ministero dell'Ambiente, contenuta proprio nel Decreto Direttoriale emanato per le procedure di analisi di rischio nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale). La richiesta si confermare le CSat quale obiettivo di bonifica, è dipesa dal permanere del prodotto libero in galleggiamento, eseguita in contraddittorio.

Relativamente al punto 4 (barriera idraulico), i consulenti di parte specificano di ritenere opportuno perseguire la bonifica in corrispondenza dei piezometri SC1 e PS1 impattati da solventi clorurati oltre che la rimozione dei terreni insaturi superficiali nell'intorno dei punti di indagine SC3 e

*Settore Ambiente e Territorio
Servizio Vulnerabilità del Territorio*

SC4. Ciò premesso, nel richiamare quanto sopra indicato, si rimane in attesa dei chiarimenti sulla procedura ambientale in corso, evidenziando che per il soggetto responsabile il contenimento della contaminazione a carico delle acque sotterranee nei confini del sito è un obbligo.

Nell'ambito del nuovo documento tecnico vengono accolte le richieste in merito ai parametri da ricercare, al ripristino della rete piezometrica, ai collaudi, alle liste degli analiti da monitorare e viene confermata la strategia di intervento sui solventi clorurati.

Relativamente all'indicazione del punto SC4 come POC viene ribadito, nonostante quanto specificato nella nota dello scrivente Ufficio n. 39140 del 20/09/25 che lo stesso è erroneamente indicato come POC nelle Determine Dirigenziali n. 2122 del 29/11/2021 e n.49 del 23/01/25.

Non sono stati prodotti i formulari richiesti, e pertanto si rimane in attesa della documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito delle misure di prevenzione (calza oleo assorbente e acque di spurgo) oltre che dei restanti rifiuti rinvenuti sul sito all'atto del sopralluogo di maggio 2025.

Le richieste di cui alla nota tecnica 39140 del 20/09/25 sono state recepite nel nuovo documento tecnico, con l'eccezione del barrieramento ai POC, ma si rimane in attesa dei chiarimenti sopra richiesti all'amministrazione comunale>>.

- II. **ASL di Pescara** che, con nota prot. n. 15967/26 del 16/02/2026 acquisita al prot. n. 31316 in pari data, ha espresso parere favorevole all'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, precisando, quanto segue:

*<<...OMISSIS...si esprime **parere favorevole**...OMISSIS...ribadendo quanto già espresso nel contributo fornito dalla Scrivente U.O.C. in data 18/09/25 (Prot. ASL n. 0090205/25) in merito alle misure ritenute necessarie per garantire il contenimento delle criticità igienico-sanitarie che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento delle attività.*

Inoltre, in riferimento ai prodotti chimici utilizzati nel corso del procedimento di bonifica, si rammenta alla ditta che le Schede dati di sicurezza (SDS) devono essere aggiornate ai regolamenti vigenti. A tal proposito si ricorda che il Regolamento (UE) n. 2020/878 pubblicato il 26/06/2020 ed entrato in vigore il 16/07/2020, ha modificato l'Allegato II del REACH che definisce le prescrizioni che il fornitore deve rispettare per la compilazione della Scheda Dati di Sicurezza che viene fornita per una sostanza o miscela in conformità all'art. 31 REACH...OMISSIS...L'applicazione è diventata obbligatoria a partire dal 01/01/2023, pertanto tutte le SDS trasmesse dopo il 31/12/2022 devono essere conformi al regolamento (UE) 2020/878.

La data di compilazione e di eventuale revisione è riportata in 1^a pagina e, se antecedente alla data del 31/12/2022, accertarsi che SDS siano comunque conformi.

Oltre quanto sopra, si resta in attesa di eventuali ulteriori aggiornamenti dell'Analisi di Rischio a seguito dell'attivazione/esecuzione degli interventi necessari sui terreni, dell'esecuzione dei monitoraggi successivi alla bonifica sulle acque sotterranee e qualora si verificassero variazioni del modello concettuale....OMISSIS...>>.

per tutto quanto sopra

si possono ritenere conclusi i lavori della Conferenza dei Servizi *indetta e convocata ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90,*

questa Amministrazione procedente, considerati gli autorevoli pareri qualificati pervenuti, è in possesso degli elementi utili per stilare e adottare la decisione finale della Conferenza dei Servizi, che sarà formalizzata con successivo atto dirigenziale redatto ai sensi della Legge n. 241/1990, art. 14-bis, comma 5 e art. 14-quater. Si anticipa sin da ora che sarà necessario adeguare il progetto ai pareri pervenuti. In aggiunta, si ritiene opportuno segnalare che al fine di riscontrare la richiesta formulata da ARPA all'amministrazione comunale (da intendersi allo scrivente Servizio, in quanto titolare dell'iter amministrativo ai sensi del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.), le

Settore Ambiente e Territorio

Servizio Vulnerabilità del Territorio

determinazioni contenute nel Provvedimento Dirigenziale forniranno i necessari chiarimenti in merito al procedimento ambientale e, più precisamente, alle responsabilità in capo a F.Ili Laureti circa l'origine della contaminazione presente da tempo nelle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) del sito. Nel merito risulta necessario che il progetto venga adeguato inquadrando correttamente codesta ditta, così come sempre emerso nel corso del procedimento ambientale, come proprietario e responsabile della contaminazione, condizione indispensabile per poter procedere alla sua approvazione.

Il responsabile del procedimento trasmetterà il presente verbale a tutti gli Enti coinvolti, alla Società Laureti s.n.c. ed alla ditta di consulenza ambientale, Engea Consulting s.r.l., oltre che al legale di parte (avv. Giacomo Di Francesco) e, per opportuna conoscenza, al Settore Edilizia e Sviluppo Economico, nonché alla società Sabatino Di Properzio s.r.l., pubblicandolo c/o la sezione Amministrazione Trasparente e all'Albo Pretorio del Comune di Pescara e sul sito internet ufficiale "https://www.comune.pescara.it", ovvero alla pagina dedicata al procedimento ambientale in oggetto, raggiungibile all'indirizzo

<https://www.comune.pescara.it/approfondimenti/ambiente/servizio-vulnerabilita-del-territorio-ambiente/inquinamento-bonifica-siti-contaminati/procedure-in-corso-ai-sensi-della-parte-iv-titolo-v-al-decreto-legislativo-3-aprile-2006-n-152-bonifica-di-siti-contaminati-allegato-1/sito-scheda-arta-pe100076-ex-deposito-carburanti-f-lli-laureti-via-a-doria/>

in quanto le stesse sono considerate informazioni ambientali con l'accezione di cui all'art. 40, comma 2 del D.Lgs. n.33/2013;

stilato in data successiva alla scadenza dei termini prefissati per l'acquisizione dei pareri.

il Responsabile del Procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

geol. Edgardo Scurti

firmato digitalmente

VISTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

arch. Emilia FINO

firmato digitalmente

ALLEGATI

- 1 Valutazioni tecniche ARPA Abruzzo, Distretto Provinciale di Chieti, trasmesse con nota prot. n. 5837 del 12/02/2026 acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 29462 del 13/02/2026
- 2 Parere ASL di Pescara, trasmesso con nota prot. n. 15967/26 del 16/02/2026 acquisita dal Comune di Pescara al prot. n. 31316 in pari data

Chieti 12/02/26

A Comune di Pescara
protocollo@pec.comune.pescara.it

OGGETTO: Sito contaminato PE100076 – sito industriale dismesso denominato F.Ili Laureti S.n.c. – via Doria n. 30 – Pescara. Indizione e convocazione della C.d.S. decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona per la verifica del corretto adeguamento del report elaborato dalla società Engea Consulting s.r.l. per conto di F.Ili Laureti S.n.c. e denominato “Progetto operativo di bonifica ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm. e ii adeguato alle richieste della Conferenza dei Servizi del 08 agosto 2025” ai pareri pervenuti e già trasmessi dal Comune di Pescara, unitamente al Verbale della precedente Conferenza dei Servizi, con nota prot. n. 212352 del 4/11/2025.
Valutazioni tecniche.

Si premette che questo Ufficio esprime valutazioni tecniche di competenza ai sensi della normativa vigente relativamente alle funzioni dettate dalla L.132/16 che istituisce l'SNPA e dalle leggi istitutive dell'Agenzia Regionale (L. 61/94 e L.R. 64/98), sia in materia di conferenza dei servizi (L.241/90 e s.m.i.), quale organo consultivo, che ai sensi della normativa ambientale (D.Lgs 152/06). Infatti tale normativa prevede che ciascun Ente è chiamato, per le proprie competenze, ad esprimere il proprio motivato parere specifico non surrogabile.

Si riscontra la richiesta di valutazioni tecniche, acquisita al protocollo dell'Agenzia in data 26/01/26, con numero 2842, con allegata la nuova documentazione tecnica oggetto delle determinazioni da assumere.

In tale documento (pagine 8 e 9) viene specificato che la proprietà del sito, non si ritiene totalmente estranea nei confronti della contaminazione rilevata nelle matrici ambientali, considerando la tipologia di attività ivi svolta nel passato, ma ritiene possa esserci stato un contributo significativo riconducibile alle attività di stoccaggio e commercializzazione di prodotti idrocarburici svolte nella proprietà confinante (come ribadito poi anche a pag. 35 del testo).

Relativamente alla contaminazione da composti idrocarburici nel suolo insaturo superficiale (poligoni SC3, SC4 e P1), i consulenti di parte indicano (rif. pag. 32 del documento) che sulla base dei dati ambientali ad oggi disponibili, la società F.Ili Laureti si configura come soggetto proprietario non responsabile ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06.

Riguardo ai contaminati indice presenti in falda (rif. pag. 34) i consulenti di parte indicano che i contaminanti riscontrati, ad eccezione dei composti idrocarburici (Idrocarburi totali come n-esano e IPA), non sono direttamente riconducibili alle attività di stoccaggio e commercializzazione di prodotti petroliferi svolte in passato presso il sito F.Ili Laureti.

Infine, relativamente alla presenza di Alifatici clorurati cancerogeni, viene indicato che tali contaminanti non sono correlati all'attività di commercializzazione carburanti precedentemente svolta dalla ditta proprietaria del sito in esame e che gli stessi sono presumibilmente legati ad attività industriali e/o commerciali esterne al sito in esame, ad attività svolte da estranei non autorizzati che occupano abusivamente l'area in esame o alle attività svolte da altre ditte che hanno precedentemente e temporaneamente occupato il sito.

Ulteriori considerazioni circa la responsabilità della contaminazione sono riportate nelle conclusioni del documento.

In ragione del contributo tecnico già fornito con nota n. 39140 del 20/09/25 e considerato che viene richiesta all'Agenzia una valutazione tecnica su proposte di bonifica e di intervento in relazione alle quali la parte si qualifica come non responsabile della contaminazione, si ritiene necessario chiedere a codesta amministrazione un chiarimento sulla procedura amministrativa nella quale è inquadrato il procedimento ambientale, dato che le procedure di cui agli articoli 244 e 250 del D.Lgs 152/06 pur se avviate, sono state interrotte su richiesta della stessa proprietà, come specificato anche nella nota di indizione della presente conferenza di servizi. Infatti, mentre il responsabile della contaminazione è tenuto ad adottare le procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/06, compreso il barrieramento idraulico, al proprietario non responsabile competono solo le misure di prevenzione di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/06 che non necessitano di preventiva autorizzazione. Al proprietario non responsabile, non possono essere imposti i costi della bonifica, ma ai sensi del citato articolo 245, viene riconosciuta comunque la facoltà di attivarsi di propria iniziativa, per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale del sito. Invece, in mancanza di individuazione del responsabile o in caso di inadempienza dello stesso, tali costi sono a carico dell'amministrazione ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs 152/06.

All'esito di tale chiarimento, in ragione di quanto indicato nella documentazione tecnica prodotta dai consulenti della Società Laureti circa l'origine della contaminazione, potrebbe essere nuovamente necessario il coinvolgimento della Società Di Properzio (che attualmente sta conducendo la bonifica sul sito dell'ex deposito costiero) in quanto additata quale responsabile della contaminazione da idrocarburi, inoltre potrebbe essere necessario adeguare la presente valutazione tecnica alle previsioni dell'art. 245 del D.Lgs 152/06, o in alternativa revisionare nuovamente la documentazione tecnica di parte.

Si ricorda tuttavia che sono già stati eseguiti accertamenti congiunti sulle aree F.lli Laureti e Di Properzio, finalizzati alla definizione del quadro della contaminazione e all'individuazione di eventuali interazioni tra le aree. Nell'ambito di tali accertamenti i consulenti di entrambe le parti, in contraddittorio tra loro e con i tecnici dell'Agenzia, hanno proceduto a studi idrogeologici finalizzati alla ricostruzione della circolazione delle acque sotterranee e ad altri approfondimenti di indagine (alcuni dei quali richiamati anche nella nota n. 39140 del 20/09/25). Pur rimandando agli atti precedenti per i dettagli, si specifica che le due aree mostravano differenze nel quadro della contaminazione oltre che nella stessa composizione degli idrocarburi (circostanza accertata mediante analisi di speciazione). All'esito di tali attività, il barrieramento fisico realizzato al confine tra le due aree, è stato proposto dai consulenti della Società Di Properzio, nell'ambito del progetto di bonifica di competenza, quale soluzione tecnica finalizzata ad eliminare le interazioni tra i due siti in modo da poter proseguire la bonifica in entrambe le aree in modalità disgiunta.

Ciò premesso, con riferimento ai riscontri forniti dai consulenti di parte alla nota tecnica 39140 del 20/09/25, si prende atto di quanto indicato ai punti 1, 3, 5 e 6 del paragrafo 1.1.

Relativamente al punto 2 (CSR per gli idrocarburi pesanti e leggeri nei suoli insaturi superficiali) si prende atto della proposta di adottare quale CSR per il parametro idrocarburi pesanti con $C > 12$ il valore di 155,5 mg/kg dato dalla somma delle concentrazioni di saturazione (CSat) delle frazioni alifatici C13-C18 e Alifatici C19-C36. Giova tuttavia chiarire che nella nota n. 39140 del 20/09/25 alla quale si rimanda per i dettagli, viene chiaramente indicato che gli idrocarburi pesanti con $C > 12$ sono considerati pressoché inamovibili e che in presenza di rischi accettabili le CSR vengono normalmente limitate alle C Max (tale indicazione è giustificata dall'interpretazione della stessa norma fornita dal Ministero dell'Ambiente, contenuta proprio nel Decreto Direttoriale emanato per le procedure di analisi di rischio nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale). La richiesta di confermare le CSat quale obiettivo di bonifica, è dipesa dal permanere del prodotto libero in galleggiamento,



come osservato in presenza dei tecnici dello scrivente Ufficio anche in occasione dell'ultima attività eseguita in contraddittorio.

Relativamente al punto 4 (barriera idraulica), i consulenti di parte specificano di ritenere opportuno perseguire la bonifica in corrispondenza dei piezometri SC1 e PS1 impattati da solventi clorurati oltre che la rimozione dei terreni insaturi superficiali nell'intorno dei punti di indagine SC3 e SC4. Ciò premesso, nel richiamare quanto sopra indicato, si rimane in attesa dei chiarimenti sulla procedura ambientale in corso, evidenziando che per il soggetto responsabile il contenimento della contaminazione a carico delle acque sotterranee nei confini del sito è un obbligo.

Nell'ambito del nuovo documento tecnico vengono accolte le richieste in merito ai parametri da ricercare, al ripristino della rete piezometrica, ai collaudi, alle liste degli analiti da monitorare e viene confermata la strategia di intervento sui solventi clorurati.

Relativamente all'indicazione del punto SC4 come POC viene ribadito, nonostante quanto specificato nella nota dello scrivente Ufficio n. 39140 del 20/09/25 che lo stesso è erroneamente indicato come POC nelle Determine Dirigenziali n. 2122 del 29/11/2021 e n.49 del 23/01/25.

Non sono stati prodotti i formulari richiesti, e pertanto si rimane in attesa della documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito delle misure di prevenzione (calza oleo assorbente e acque di spurgo) oltre che dei restanti rifiuti rinvenuti sul sito all'atto del sopralluogo di maggio 2025.

Le richieste di cui alla nota tecnica 39140 del 20/09/25 sono state recepite nel nuovo documento tecnico, con l'eccezione del barriera ai POC, ma si rimane in attesa dei chiarimenti sopra richiesti all'amministrazione comunale.

Ufficio Siti Contaminati, Materiali da Scavo e
Discariche

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Geol. Gianluca MARINELLI

IL DIRETTORE
Dott. Roberto COCCO

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)





AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA

Sede: Largo L. Lama, 68 - 65124 Pescara - tel. 085 4253968

Direttore Dott.ssa Graziella Soldato

E-Mail: servizio.igiene@ausl.pe.it – PEC: igienesanita.aslpe@pec.it

www.asl.pe.it

Pescara, 16/02/2026

Prot. **0015967/26**

Rifer. prot. n. 0014953/2026 del 26/01/2026 - Comune di Pescara - Settore Ambiente e Territorio - Servizio
Vulnerabilità del Territorio

Comune di Pescara
Settore Ambiente e Territorio
Servizio Vulnerabilità del Territorio
protocollo@pec.comune.pescara.it

E, p.c.

ARPA Abruzzo
protocollo@pec.artaabruzzo.it

Provincia di Pescara
Corpo di Polizia Provinciale
poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it

Regione Abruzzo
Ufficio Bonifiche e Rischi Ambientali
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Società F.lli Laureti Giuseppe Ennio S.n.c.
co-amministratore sig.ra Annamaria Laureti
co-amministratore sig. Ennio Laureti
snc-flli-laureti@pec.it
laureti-invest@pec.it
annamaria@laureti.it

Società Engea Consulting S.r.l.
engeasrl@pec.it

Pescara Sede Centrale

Largo Lama (Palazzo Cervone)
Uff. Amministrativo 085/4253968
Rischi ambientali 085/4253965
Ambienti confinati 085/4253981-3984
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 – Pal G
Amb. Vaccini 085/4253959
Promozione della salute 085/4253956
Medicina dei Viaggi 085/4253959
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

Pag. 1

Recapito Sedi Periferiche

Cepagatti 085/974535	Città S. Angelo 085/4253309
Loreto Aprutino 085/827671	Montesilvano 085/4253356
Penne 085/8276515-521	Pianella 085/971376
Popoli 085/9898404	Scafa 085/9898803
Spoltore 085/4964200	

Oggetto: **Sito Contaminato PE100076 - sito industriale dismesso denominato F.Ili LAURETI S.n.c.**

– **Via A. DORIA n. 30 - PESCARA.** Indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis della L.241/90, per la verifica del corretto adeguamento del report elaborato dalla società Engea Consulting s.r.l. per conto di F.Ili Laureti S.n.c. e denominato *“PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM. E II. adeguato alle richieste della Conferenza dei Servizi del 08 agosto 2025”* ai pareri pervenuti e già trasmessi dal Comune di Pescara, unitamente al Verbale della precedente Conferenza dei Servizi, con nota prot. n. 212352 del 4/11/2025.

A riscontro della nota di cui al riferimento, acquisita dalla Scrivente U.O.C. con prot. ASL n. 0008476/25 del 26/01/2026, si riporta quanto segue.

Esaminato il documento “Progetto operativo di bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. adeguato alle richieste della Conferenza dei Servizi del 08 agosto 2025”, inviato dal Comune di Pescara in data 26/01/2026,

si esprime **parere favorevole in riferimento al suddetto progetto**, ribadendo quanto già espresso nel contributo fornito dalla Scrivente U.O.C. in data 18/09/2025 (Prot. ASL n. 0090205/25) in merito alle misure ritenute necessarie per garantire il contenimento delle criticità igienico-sanitarie che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento delle attività.

Inoltre, in riferimento ai prodotti chimici utilizzati nel corso del procedimento di bonifica, si rammenta alla ditta che le Schede dati di sicurezza (SDS) devono essere aggiornate ai regolamenti vigenti. A tal proposito si ricorda che il Regolamento (UE) n. 2020/878* pubblicato il 26/06/2020 ed entrato in vigore il 16/07/2020, ha modificato l’Allegato II del REACH che definisce le prescrizioni che il fornitore deve rispettare per la compilazione della Scheda Dati di Sicurezza che viene fornita per una sostanza o miscela in conformità all’art. 31 REACH. La data di applicazione delle nuove prescrizioni era datata 01/01/2021 con periodo di transizione/deroga fino al 31/12/2022. L’applicazione è diventata obbligatoria a partire dal 01/01/2023, pertanto tutte le SDS trasmesse dopo il 31/12/2022 devono essere conformi al Regolamento (UE) 2020/878*.

La data di compilazione e di eventuale revisione è riportata in 1° pagina e, se antecedente alla data

Pescara Sede Centrale

Largo Lama (Palazzo Cervone)
Uff. Amministrativo 085/4253968
Rischi ambientali 085/4253965
Ambienti confinati 085/4253981-3984
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 – Pal G
Amb. Vaccini 085/4253959
Promozione della salute 085/4253956
Medicina dei Viaggi 085/4253959
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

Pag. 2

Recapito Sedi Periferiche

Cepagatti 085/974535	Città S. Angelo 085/4253309
Loreto Aprutino 085/827671	Montesilvano 085/4253356
Penne 085/8276515-521	Pianella 085/971376
Popoli 085/9898404	Scafa 085/9898803
Spoltore 085/4964200	

del 31/12/2022, accertarsi che SDS siano comunque conformi.

**A tal fine, può essere d'ausilio la Determinazione n. DPF010/125 del 21.12.2023 della Giunta Regionale della Regione Abruzzo, Dipartimento Sanità*

Oltre quanto sopra, si resta in attesa di eventuali ulteriori aggiornamenti dell'Analisi di Rischio a seguito dell'attivazione/esecuzione degli interventi necessari sui terreni, dell'esecuzione dei monitoraggi successivi alla bonifica sulle acque sotterranee e qualora si verificassero delle variazioni del modello concettuale.

Il presente contributo è riferito ad aspetti di tutela della salute pubblica. Sono fatti salvi ulteriori e/o diversi pareri espressi per competenza da parte di altri Enti interessati al presente procedimento ivi incluse le valutazioni di pubblica incolumità.

Distinti saluti.



Il Dirigente Medico U.O.C.
Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
Dott. Italo Porfilio

Pescara Sede Centrale

Largo Lama (Palazzo Cervone)
Uff. Amministrativo 085/4253968
Rischi ambientali 085/4253965
Ambienti confinati 085/4253981-3984
Tecnici della Prevenzione 085/4253973

Via R. Paolini, 47 – Pal G
Amb. Vaccini 085/4253959
Promozione della salute 085/4253956
Medicina dei Viaggi 085/4253959
Amb. Vaccini Spoltore 085/4253955

Pag. 3

Recapito Sedi Periferiche

Cepagatti 085/974535	Città S. Angelo 085/4253309
Loreto Aprutino 085/827671	Montesilvano 085/4253356
Penne 085/8276515-521	Pianella 085/971376
Popoli 085/9898404	Scafa 085/9898803
Spoltore 085/4964200	